

Processo civile - Competenza per territorio - Coniuge divorziato - Azione per la ripartizione della pensione di reversibilità - Foro generale delle persone fisiche.

Tribunale di Genova - 5 maggio 2010 n. 41 - Pres. Haupt – Rel. Scirè - F. E. (Avv. Ravera) – G. R. (Avv. Petrelli) - INPS (Avv. Capurso)

L'azione giudiziaria proposta dal coniuge divorziato per la determinazione giudiziale della quota di pensione di reversibilità deve essere proposta al tribunale del luogo dove risiede il convenuto coniuge superstite titolare del trattamento pensionistico, in ossequio al criterio del foro generale delle persone fisiche.

FATTO E DIRITTO - Con ricorso depositato il 8/2/2008 l'attrice E. F., 67enne, asseritamente casalinga, esponeva di essere titolare dell'assegno divorzile di euro 210,00= mensili dovuto dall'ex marito V. G. A. (così come stabilito nella sentenza post-divorzio Trib. Ge 2/6 - 13/9/1999 n. 11264/1999) e che l'ex-marito V. A. aveva adempiuto a tale obbligo di mantenimento fino alla data del suo decesso avvenuto in Matera il 11/11/1999. Precisava che il loro matrimonio si era protratto dal 28/7/1962 fino al 14/1 - 16/4/1998 (sentenza divorzio) e che, successivamente, l'uomo si era risposato ed, infine, aveva lasciato vedova la seconda moglie albanese R. G., da cui aveva avuto la figlia A. A. ancora minore di età (anni 15): pertanto la ricorrente agiva nei confronti di costoro per ottenere la determinazione giudiziale della quota di pensione di reversibilità INPS a lei spettante ai sensi dell'articolo 9 comma 3 e sg. legge 898/1970 e, conseguentemente, il versamento diretto del relativo importo a se medesima a cura dell'Ente previdenziale, evidenziando che la sua unione coniugale era durata 36 anni (con la nascita dei figli B. e G. ormai adulti) e che, invece, il secondo matrimonio era stato molto più breve.

La convenuta R. G. si è costituita in giudizio ed ha eccepito l'incompetenza territoriale essendo ella residente in Comune di Policoro (provincia di Matera)-via Sinisi 8.

Quanto all'INPS, l'Ente previdenziale è intervenuto in giudizio “*per rilevare in via assolutamente preliminare l'incompetenza per territorio del giudice adito. Ed infatti in tali controversie il giudice competente deve essere determinato con riguardo alla residenza della convenuta, che, in questo caso, è il Tribunale di Matera, perché le aventi diritto R. G. e A. A. sono residenti a Policoro (provincia di Matera) e la sede INPS che eroga la pensione è quella di Matera*”.

Esaurita la breve premessa in fatto, il Collegio osserva che l'eccezione di

incompetenza territoriale del Tribunale di Genova è fondata, avuto riguardo al criterio del foro generale delle persone fisiche (art. 18 c.p.c.) che qui si applica e prevale sul foro previsto dall'art. 12 *quater* legge 898/1970 che presuppone l'esistenza di una obbligazione di pagamento già liquida, certa ed esigibile: viceversa, nella fattispecie in esame, tale obbligazione non sussiste fino alla pronuncia della sentenza ex art 9 comma 3 stessa legge che la determina, con efficacia costitutiva;

(Omissis)